



Il Garante del Contribuente per la Sicilia

RELAZIONE SUI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI IN SICILIA DURANTE L'ANNO 2013.

(Art.13, comma 13 bis, della Legge 27/7/2000 n.212, modificato dall'art.94, comma 8, della Legge 289/2002).

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Non sembra destinato a migliorare nel breve periodo il rapporto fisco contribuente nel nostro Paese. Anzi, anche a causa dell'aggravarsi delle conseguenze della crisi economica in atto, sembra purtroppo che la reazione dei cittadini verso l'imposizione fiscale, in genere, sia peggiorata rispetto al passato.

Lo testimoniano le proteste di piazza dei mesi scorsi e le altre contestazioni, qualche volta purtroppo anche violente, contro gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia.

Come si può facilmente notare, l'incremento della pressione fiscale, la confusione normativa e la mancata semplificazione degli adempimenti fiscali, unitamente alla instabilità ed incertezza politica del momento, non facilita certamente il miglioramento del rapporto tra gli Uffici fiscali ed i cittadini, e non solo i lavoratori autonomi di piccole dimensioni ed i lavoratori dipendenti e pensionati, ma anche quelli titolari di grosse aziende i quali, anch'essi colpiti dalla crisi, vedono diminuire sensibilmente il loro volume d'affari con grosse ripercussioni sul lavoro dei dipendenti.

Il rapporto fisco contribuenti non pare destinato a migliorare nemmeno quando si tratta di cittadini assolutamente ligi al proprio dovere fiscale, i quali si vedono comunque penalizzati dall'aumento del carico tributario e dai nuovi obblighi formali che, a prescindere dal costo amministrativo, comportano sempre un certo rischio di subire le sanzioni per le possibili violazioni che, seppure in buona fede, possono essere facilmente commesse.

Sempre più pesante ed estremamente confuso, peraltro, risulta il prelievo tributario sugli immobili, un prelievo che colpisce non solo quello che rappresenta un bene importantissimo per tutti i cittadini, ma anche un settore che da sempre costituisce un enorme volano per lo sviluppo dell'economia e l'incremento di posti di lavoro.

Se a ciò aggiungiamo la crisi economica globale attualmente in atto e, segnatamente, quella che coinvolge le regioni più povere, proprio come la Sicilia, è facile rendersi conto che sperare nella "compliance" diventa veramente difficile.

Eppure, si continua a dire che è la spinta verso l'adesione spontanea la strada per ridurre l'evasione.

Un'affermazione sicuramente sacrosanta, ma che per funzionare ha bisogno di essere accompagnata da azioni concrete, di natura politica ma anche amministrativa, affinché il cittadino possa finalmente capire veramente che lo Statuto dei Diritti del Contribuente non è solo una mera ostentazione di democrazia, che le affermazioni sulla necessità dell'esistenza di un rapporto sereno e non vessatorio con i contribuenti fatte diverse volte dal direttore dell'Agenzia delle Entrate non sono vane promesse, che l'emanazione di disposizioni riguardanti l'alleggerimento della "riscossione" non sono fittizie, in una parola che il fisco italiano del ventunesimo secolo è veramente cambiato.

Come già detto in passato, l'attività repressiva è sicuramente indispensabile, ma prima ancora occorre mettere in grado il cittadino di potere adempiere ai propri obblighi fiscali in maniera semplice e chiara, evitando con ogni mezzo gli adempimenti inutili che, molto spesso, con il sano intento di colpire l'evasore, alla fine hanno l'effetto di colpire (con il costo che essi comportano e con le sanzioni alle quali si va incontro in caso di omissione o di altre irregolarità, spesso anche di natura meramente formale) anche i cittadini corretti.

Evitiamo di ricordare le manovre fiscali degli ultimi anni ed il numero delle disposizioni che sono state emanate.

Evitiamo di ricordare l'altissima percentuale del carico tributario complessivo che grava attualmente su ogni cittadino.

Evitiamo pure di ricordare l'incertezza e la confusione generata dalla convulsa legislazione tributaria dei giorni scorsi, specialmente quella riguardante il settore degli immobili.

Sono tutti questi problemi i quali, come è a tutti ben noto, incidono pesantemente sulla fiducia dei cittadini verso lo Stato e, pertanto, li inducono ad essere diffidenti verso il fisco ed a tentare di difendersi attraverso l'evasione.

Un comportamento, quest'ultimo, evidentemente sbagliato, ma che prima ancora di essere semplicemente combattuto con le armi delle sanzioni, deve essere fatto oggetto di riflessione e di sereno dibattito sociale, facendo capire a tutti che il pagamento dei tributi è, insieme alla riduzione della spesa pubblica - ed evidentemente all'azzeramento di tutti gli sprechi e gli abusi -, uno dei fattori che sicuramente potrà portare il Paese verso una situazione economica e, quindi anche sociale, diversa da quella che stiamo attualmente vivendo tutti.

STRATEGIE D'INTERVENTO

Indispensabile, in questo contesto, è l'intervento di tutti gli Organi interessati.

In primo luogo, sicuramente, il Legislatore, con la riduzione delle spese, con la diminuzione del carico fiscale, con la semplificazione degli adempimenti tributari, la velocizzazione dei rimborsi agli aventi diritto e la semplificazione della "burocrazia" in genere.

Poi gli Organi deputati alla gestione dei tributi, ossia le Agenzie fiscali, gli Enti locali e l'Agente della Riscossione, per creare maggiore serenità tra i contribuenti, attraverso la facilitazione degli obblighi fiscali, ma anche evitando interpretazioni eccessivamente "fiscali", al limite della legittimità (*un illustre Collega ha parlato anche di "abuso della legalità"*). A questo proposito bisogna tenere ben presente che, in particolari situazioni di incertezza sulla liceità della pretesa tributaria, anche se definitiva per mancata impugnazione dell'atto, è più efficace per l'Erario (anche in termini di immagine) una definizione benevola della questione, piuttosto che il mantenimento di una tesi cautelativa, magari non assolutamente infondata ma comunque discutibile e, spesso, per niente adeguata al caso specifico.

Ed ancora, la collaborazione di tutti i Professionisti del settore i quali, chiamati da molto tempo a svolgere compiti di ausilio nell'attività di acquisizione dei dati che affluiscono all'Anagrafe tributarie ed in alcuni casi anche di controllo fiscale dei contribuenti (visto di conformità, asseverazione e certificazione tributaria), lamentano l'esistenza di disposizioni troppo complicate (qualcuno ha rimpianto addirittura il modello di dichiarazione "lunare" di "pertiniana" memoria), di termini di scadenza troppo ravvicinati e non tempestivamente conosciuti e di

sanzioni troppo pesanti per gli errori che, inevitabilmente, in una situazione del genere, possono verificarsi. L'ingolfamento delle scadenze degli acconti, dei pagamenti dell'IMU, dell'ultima rata di TARSU del 2012 e della TARES del 2013, dimostrano tali preoccupazioni.

IL RUOLO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

E' anche necessaria la presenza del Garante del Contribuente.

La sua, come è ben noto, costituisce essenzialmente un'attività di stimolo verso gli uffici impositori tutte le volte in cui l'errore materiale, la fretta di rispettare i termini di decadenza o prescrizione o, peggio ancora, il timore di incorrere in responsabilità ed in alcuni casi anche una certa superficialità nella valutazione dei rilievi, specialmente quando sono stati sollevati da altri Organi dell'Amministrazione Finanziaria (principalmente quelli contenuti nei verbali della Guardia di Finanza), non consentono al contribuente nessuna concreta possibilità di tutela, se non – evidentemente - quella del normale contenzioso tributario, notoriamente lunga e costosa.

Ma, purtroppo, nonostante l'intensa attività svolta in tutte le Regioni, a prescindere dalla mancanza di poteri effettivi per svolgere in maniera più efficace la propria attività, sul Garante grava un grosso deficit d'informazione da parte di tutti. Un deficit d'informazione (spesso i contribuenti non sanno dell'esistenza del Garante) che comporta una contrazione della sua operatività la quale, però, fortunatamente, si va riducendo con l'andare del tempo proprio grazie ai risultati che, nonostante tutto, riesce ad ottenere e che, penetrando in maniera più incisiva nell'opinione pubblica, sicuramente, alla fine danno la giusta visione della sua reale utilità inducendo i cittadini ad avvalersene.

Sono stati numerosissimi, anche nell'anno appena trascorso, i riconoscimenti dei contribuenti, dei professionisti, delle Associazioni di Categoria ed anche di dirigenti dell'Amministrazione Finanziaria che, anche nei casi di esito negativo della loro richiesta, hanno manifestato il loro apprezzamento verso l'attività svolta dal Garante a favore della collettività.

C'è da dire, comunque, che sul Garante, talvolta (fortunatamente rarissime volte), gli apprezzamenti vengono offuscati da pregiudizi. Come quelli di pochissimi ed isolati Uffici finanziari i quali, sicuramente sbagliando, lo hanno considerato come un Organo che vuole intromettersi nell'attività dell'ufficio, che vuole difendere sempre ed a tutti i costi il contribuente, che comporta un ingiustificato incremento di lavoro per i funzionari intralciando la loro attività.

Un fatto, come si diceva prima, forse più unico che raro, che viene smentito, fortunatamente, dalle numerosissime manifestazioni di stima da parte della quasi totalità degli Uffici della Sicilia ed in particolare delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, del Territorio e dell'Agenzia delle Dogane che rappresentano gli interlocutori privilegiati del Garante.

In realtà quest'Organo, oltre a rappresentare il presidio di legalità dello Statuto dei Diritti del Contribuente, contribuisce in maniera determinante a :

- a) semplificare il dialogo tra cittadini ed Uffici fiscali;
- b) sollecitare l'Amministrazione Finanziaria a prestare maggiore attenzione verso atteggiamenti eccessivamente "fiscali" che, magari solo per motivi di eccessiva cautela, penalizzano ingiustamente i cittadini;
- c) evitare situazioni di illegittimità, nella maggior parte determinate dalla confusione normativa e dall'eccessivo carico di lavoro affidato agli uffici;
- d) diminuire il contenzioso, fornendo, tutte le volte in cui viene investito della questione, le sue osservazioni utili al fine di chiarire il problema evitando (sia nel caso di errore del contribuente che in caso di errore dell'ufficio) che la controversia in Commissione tributaria possa essere instaurata;
- e) informare i cittadini non solo dei loro doveri fiscali, ma anche dei loro diritti;
- f) far crescere, proprio come richiesto dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, il rapporto di fiducia tra fisco e contribuenti, con l'aumento dell'adesione spontanea e, conseguentemente, con la diminuzione dell'evasione;
- g) collaborare con l'Amministrazione Finanziaria, con gli Enti preposti alla riscossione dei tributi, con le Associazioni di Categoria e con tutta la Pubblica Amministrazione in generale, al fine di rendere più equa e corretta, e quindi più coerente con l'art.53 della Costituzione e con lo Statuti dei Diritti del Contribuente, l'attività di prelievo dei tributi.

In pratica, il Garante non svolge soltanto un ruolo di garanzia esclusivamente a favore dei contribuenti, ma interpreta un ruolo molto più importante a tutela, oltre che dei cittadini colpiti da comportamenti che incrinano il rapporto di fiducia con l'Amministrazione Finanziaria

(il Garante non tutela mai l'evasore), anche della stessa Pubblica Amministrazione fiscale ponendosi, pertanto, come suo efficace collaboratore.

I suoi interventi, attraverso le segnalazioni ricevute o le iniziative intraprese, contribuiscono, in alcuni casi, a fare emergere situazioni "patologiche", magari sconosciute al responsabile dell'ufficio, ma che potrebbero recare grave pregiudizio sia ai cittadini (vanificando in questo modo gli sforzi della Pubblica Amministrazione nel campo della trasparenza, della efficacia e della efficienza amministrativa), sia alla stessa Pubblica Amministrazione Fiscale (evitando all'Ufficio veri e propri danni erariali, o quanto meno danni d'immagine, conseguenti al comportamento irregolare o alla procedura irragionevole o comunque non corretta seguita).

E' pure frequente - evidentemente - il caso in cui il Garante giunge, invece, alla conferma dell'assoluta correttezza dell'operato dell'ufficio, magari, qualche volta, mettendo in luce atteggiamenti sospetti dei contribuenti, possibilmente finalizzati alla commissione di vere e proprie irregolarità e di evasione d'imposta, collaborando in questo caso con l'Amministrazione Finanziaria nell'attività di lotta all'evasione.

Insomma, una serie di caratteristiche che pongono il Garante del Contribuente "al di sopra delle parti", ma dotato di capacità di mediare autorevolmente al fine di raggiungere il vero obiettivo di un sistema fiscale tanto equo quanto efficace, con il riconoscimento della sua indipendenza e della sua validità, sia da parte dei contribuenti, sia da parte della Pubblica Amministrazione.

Ed a questo proposito vale la pena sottolineare un particolare che potrebbe essere considerato solo un piccolo dettaglio ma che, invece, assume notevole rilevanza.

L'art.13 della Legge 212/2000, al 1^a comma, dice che "*Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle province autonome è istituito il Garante del contribuente*". Si tratta di una affermazione che alcuni interpretano come una disposizione di natura esclusivamente logistica - allocativa. In realtà non è assolutamente così. La disposizione citata, infatti, serve esclusivamente a fissare la competenza territoriale dei Garanti del contribuente (la stessa competenza delle DRE) e non il luogo dove sistemare gli uffici di segreteria. Anzi, se si vuole riflettere sull'opportunità di allocare gli uffici del Garante presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale, Provinciale o altre sedi), si perviene alla conclusione opposta, ossia alla necessità di ubicare il Garante lontano dagli uffici dell'Agenzia (così come avviene in Sicilia), onde evitare che nell'opinione pubblica possa insinuarsi

l'idea che il Garante sia un organo "dipendente" dagli Enti presso i quali, invece, lo stesso è chiamato a svolgere un ruolo "super partes".

LO SCENARIO ATTUALE

Eppure, nonostante tutto, ossia senza tenere in debito conto tutte le esigenze fin qui rappresentate, i problemi del Paese non vengono affrontati con una visione veramente "globale", con tutte le loro sfaccettature (economiche, sociali, fiscali, ecc.) e, principalmente, non vengono affrontati in modo completamente libero da visioni ideologiche o di privilegio.

Si continua, quindi, a prediligere l'uso quasi esclusivo della leva fiscale per la diminuzione del debito pubblico ed il risanamento dell'economia, con risultati che, spesso, ottengono l'effetto contrario a quello sperato (*l'aumento dell'aliquota IVA, per esempio, riduce i consumi e fa diminuire il gettito*).

Si rimanda sempre la vera semplificazione degli adempimenti.

Si fa sempre più affidamento sui "professionisti del settore" per fare funzionare la "macchina del fisco".

Non si tiene conto, invece, che la ricerca dell'adesione spontanea agli obblighi fiscali è lo strumento più efficace per la lotta all'evasione. Non si capisce che la semplificazione degli adempimenti e la lotta all'evasione non sono in contrasto. Anzi, le "complicazioni", estendendo la "zona grigia", favoriscono l'evasione mentre le semplificazioni favoriscono l'adesione spontanea.

Si continuano pure ad emanare disposizioni che, come giustamente evidenziato in una sua relazione dal Garante del Contribuente del Veneto, sono spesso incostituzionali, di durata effimera (vedasi i famosi "decreti milleproroghe"), di difficilissima lettura o giuridicamente "difettose" e, quindi, oggetto di notevolissimo contenzioso.

Sono particolarmente significative, a tale riguardo, questioni come l'"abuso del diritto", il "raddoppio dei termini" per l'accertamento in caso di denuncia penale, la presunta esistenza del termine di decadenza biennale di cui al 2^o comma dell'art.21 del D.leg/vo 546/92 in caso di richiesta di rimborso IVA senza presentazione del modello VR, l'emendabilità della dichiarazione "a favore" del contribuente oltre i termini di cui al comma 8 bis dell'art.2 del D.P.R. 322/98, il concetto di "autonoma organizzazione" ai fini dell'applicazione dell'IRAP, l'applicazione dell'IVA sulla TIA, ecc.).

Si continuano a revocare in maniera trasversale agevolazioni "giuste", mentre si concedono agevolazioni socialmente meno giuste, giustificate magari solo da motivazioni di ordine politico-economico.

Ed ancora, così come già detto dallo Scrivente in tante altre occasioni, si trascura la necessità dell'istituzione di Testi Unici che, a distanza di tanti anni dalla riforma tributaria, risultano quanto mai necessari per dare chiarezza al complicatissimo sistema fiscale esistente nel nostro Paese.

Insomma, come si può facilmente notare, è vero che si tenta in tutti i modi di diminuire il debito pubblico e di fare ripartire la crescita del nostro Paese, ma è pur vero che, a parere di molti, qualunque strategia dovrebbe essere più meditata, assolutamente non influenzata dalle contrapposizioni politiche e dalle specifiche esigenze del momento.

Certamente si sta tentando di operare anche nel settore della "spending review", ma, come ben sappiamo, il risultato di questa importantissima operazione non è oggi assolutamente prevedibile viste le reazioni che comporta nei vari Ministeri e nelle varie categorie coinvolte.

Di certo, sappiamo solo che il già "magro" compenso spettante al Garante del Contribuente, dal 1^o gennaio del 2014 è stato falcidiato. La recente Legge di Stabilità, infatti, ha previsto l'emanazione di un altro Decreto del Ministro dell'Economia per stabilire il nuovo compenso il quale dovrà essere determinato in misura non superiore alla metà di quello previsto al 31 dicembre 2013. Se tutto va bene, quindi, il compenso sarà dimezzato, con un risparmio annuo complessivo (nella ipotesi più favorevole) per tutti i Garanti d'Italia di "ben" 200.000 Euro (netti).

LE PROPOSTE DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE DELLA SICILIA

Questo Garante del Contribuente, per la verità, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, ha fatto proposte concrete di semplificazione.

A suo avviso, per esempio, sarebbe necessario trovare una soluzione per attrarre verso il fisco moltissimi piccoli contribuenti i quali, additati spessissimo come evasori, sono solo dei piccolissimi imprenditori (commercianti di modeste dimensioni ed artigiani) che stentano, in un momento così difficile come quello attuale, a portare avanti la loro

attività, principalmente a causa degli eccessivi e gravosi adempimenti fiscali.

Per questi contribuenti, e non solo per quelli "under 35", che rappresentano una grossa fetta delle "partite IVA" esistenti, lo Scrivente ha proposto in passato di consentire l'applicazione di un sistema fiscale semplificato molto facile e poco oneroso, come quello attualmente previsto principalmente per l'imprenditoria giovanile (con pagamento di una imposta sostitutiva dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 5% e con il beneficio dell'esclusione dai controlli con gli studi di settore). Un tale sistema, magari riveduto e corretto, non costituirebbe un costo per l'Erario e sarebbe sicuramente un grosso fattore di crescita. Servirebbe, infatti, a "convertire" alla legalità quegli evasori "necessitati", con la conseguenza di evitare la chiusura di molte di queste attività, assicurando comunque all'Erario una grossa fetta di gettito e, cosa molto importante, mantenendo tantissimi posti di lavoro che, purtroppo, quotidianamente vengono meno.

Ha proposto poi l'estensione agli atti dell'Agenzia delle Entrate (solo nei casi previsti dall'art.2 del D.M. 37/97, ossia nelle ipotesi che legittimano l'esercizio dell'autotutela), della disposizione, introdotta con la legge di Stabilità dell'anno scorso, che prevede la sospensione immediata, su richiesta del contribuente, delle cartelle di pagamento ritenute illegittime e l'obbligo degli uffici che hanno effettuato l'iscrizione a ruolo di fornire tempestivo riscontro, pena l'annullamento d'ufficio in caso di istanza del contribuente entro 90 giorni dalla notifica e mancata risposta dell'Ente impositore entro 220 giorni.

Sarebbe pure molto utile, ad avviso di questo Garante, rivedere i numerosi sistemi di definizione degli accertamenti. A suo avviso, infatti, in caso di mancata "definizione per acquiescenza" con il pagamento delle sanzioni in misura pari ad un terzo, sarebbe preferibile prevedere solo due sistemi di chiusura della lite (*al posto dei quattro attualmente previsti, ossia accertamento con adesione, definizione dell'avviso di contraddittorio, definizione del processo verbale di constatazione, conciliazione giudiziale*), uno nella fase di accertamento ed uno nella fase del contenzioso, anche in secondo grado. Ciò comporterebbe una maggiore chiarezza del sistema di definizione (oggi abbastanza complesso per i diversi meccanismi legati alle varie tipologie) che, sicuramente, si rifletterebbe su una maggiore disponibilità del contribuente a chiudere le sue vertenze fiscali, sia quelle potenziali, sia quelle già instaurate presso le Commissioni Tributarie.

Anche il settore della "riscossione", ad avviso dello Scrivente, andrebbe rivisto al più presto. Perché non basta allungare le rate, eliminare l'obbligo della garanzia in caso di dilazione di pagamento, escludere

dall'espropriabilità la casa di abitazione, escludere dall'ipoteca i beni strumentali dell'azienda, ecc..

Occorre, infatti, rivedere pure la misura degli interessi moratori (in caso di ritardato pagamento dopo la notifica della cartella l'attuale percentuale è pari al 5,2233 % e quindi tale da comportare in breve tempo il raddoppio del debito originario) e dell'aggio spettante all'agente (attualmente pari all'8%), trovando un giusto equilibrio tra efficacia dell'azione esecutiva, equa tolleranza verso i contribuenti corretti ma impossibilitati a pagare i tributi nei termini previsti e giusta remunerazione dei costi per le aziende incaricate dell'attività di riscossione (Equitalia spa e, in Sicilia, Riscossione Sicilia spa).

Sarebbe pure molto opportuno ordinare ed uniformare le numerose percentuali di interessi oggi esistenti. Sarebbe una operazione di chiarezza e trasparenza che gioverebbe moltissimo al difficile rapporto oggi esistente tra il fisco ed i contribuenti per i quali risulta attualmente estremamente complicato conoscere l'importo degli interessi dovuti insieme al tributo.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Tutti problemi, quelli ora evidenziati, i quali, volendo più specificatamente riferirci ai rapporti tra fisco e contribuenti in questa Regione, risultano ancora più gravi, considerata l'attuale e particolare endemica situazione delle aree, come la Sicilia, connotate da standard decisamente al di sotto della media nazionale e caratterizzate da molto tempo da elementi negativi come il pesante aumento della disoccupazione, la forte depressione dei consumi ed il sensibile incremento di sintomi di vera indigenza e povertà negli strati sociali meno abbienti, ma anche in quelli medi.

In questa situazione, così come sopra descritta, a poco può servire il positivo cambiamento ed il massimo impegno da parte degli Uffici delle Agenzie fiscali che operano in Sicilia.

Anche loro (sia gli Uffici periferici ma anche quelli Centrali), comunque, come già detto, possono fare qualcosa di più per facilitare il "rapporto fisco contribuente".

Da loro, infatti, si attende un impegno maggiore al fine di rendere meno formalistica la visione del complesso ordinamento tributario oggi esistente evitando a tutti i costi, come peraltro suggerito dal Direttore

L'ATTIVITA' DEL GARANTE DELLA SICILIA

A margine di quanto rappresentato innanzi, si evidenzia che le richieste di intervento di questo Garante, anche nel corso dell'anno considerato, hanno mantenuto un trend di tutto rispetto, il che induce fondatamente a ritenere che il contribuente, mostrandosi sempre più consapevole della fondamentale importanza di questa Istituzione, ad essa si rivolge con fiducia crescente.

Tale considerazione, come più diffusamente evidenziato nelle relazioni semestrali relative al corrente anno e già rappresentato negli analoghi documenti prodotti in precedenza, rafforza l'esigenza che il Legislatore intervenga, dopo tanti anni di positivo operare ed alla luce delle molteplici esperienze maturate, per rivedere l'art. 13 della Legge istitutiva, non per sancire la sua inoperatività, così come si era tentato di fare, bensì rivolgendo al Garante attenzione maggiore, magari

- dotandolo di poteri più ampi ed incisivi che diano un nuovo impulso alla sua attività, magari inserendolo nel processo di mediazione;
- potenziandone l'organizzazione conferendole un taglio diverso e più efficace;
- attribuendogli adeguata autonomia finanziaria.

Per quel che concerne i rapporti con gli Enti impositori (particolarmente con l'Agenzia delle Entrate) e l'Agente della Riscossione nonché l'osservanza del termine previsto per fornire risposte alle segnalazioni di questo Organo, si conferma quanto in merito già rappresentato nelle richiamate relazioni semestrali relative al 2013. Ad esse si fa pure rimando per quanto attiene la situazione infrastrutturale, le criticità organizzative e la dipendenza tecnico-amministrativa dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, confermando, nell'ambito dell'auspicata revisione normativa, l'esigenza di dar corso all'attribuzione dell'autonomia gestionale.

>>>>000<<<<<

L'attività svolta da questo Garante del Contribuente durante l'anno 2013 evidenzia, nel periodo, l'attribuzione di nr. **1882** numeri di protocollo (nr. 1877 nel 2012), la ricezione di n.**527** segnalazioni e la definizione delle pratiche risultanti dal seguente prospetto (nr. **586** di cui accolte 220 e respinte 366, oltre a **21** pareri di irregolare o mancato funzionamento Uffici):

PRATICHE DEFINITE NELL'ANNO 2013				
Segnalazioni rimaste da definire al 31/12/2012	Segnalazioni pervenute nel 2013	Totale	Segnalazioni definite nel 2013	Segnalazioni rimaste da definire al 31/12/2013
534	527 + 21 pareri per "mancato o irregolare funzionamento"	1061 + 21 pareri per "mancato o irregolare funzionamento"	586 di cui accolte n. 220 (38%) e respinte n. 366 (62%) + 21 pareri per "mancato o irregolare funzionamento"	475

Va notato che la quantità delle "segnalazioni rimaste da definire al 31/12/2013" rappresenta un dato variabile in funzione del periodo dell'anno in cui pervengono (se arrivano alla fine dell'anno, è difficile concluderne la trattazione entro il 31 dicembre), nonché in funzione delle specifiche difficoltà delle pratiche (alcune, a causa della complessità dell'argomento, altre per il ritardo della risposta da parte dell'Ufficio finanziario, richiedono un tempo maggiore prima della loro definizione).

Le segnalazioni pervenute e definite nel corso dell'anno 2013 vengono più dettagliatamente indicate nel prospetto che segue.

	ISTANZE RELATIVE ALL'ANNO 2013						Rimaste da definire al 31/12/2013 (g)
	Giacenti al 31/12/2012 (a)	Pervenute nel corso dell'anno 2013 (b)	Totale (c =a+b)	Definite e/o archiviate nell'anno 2013			
				Accolte (d)	Respinte (e)	Totale (f=d+e)	
1 - Autotutela IVA e II.DD.	30	112	142	65	68	133	9
2- Autotutela Trib. Indiretti	17	94	111	71	37	108	3
3- Autotutela Trib. Locali	55	84	139	28	59	87	52
4- Riscossione	265	50	315	21	35	56	259
5- Rimborsi IVA	23	8	31	4	5	9	22
6- Rimborsi II. DD.	34	22	56	11	16	27	29
7- Rimborsi Trib. Ind.	2	9	11	7	3	10	1
8- Rimborsi Tributi Locali	10	69	79	0	68	68	11
9- Verifiche	21	2	23	0	4	4	19
10- Segnalazione disfunzioni uffici	24	2	26	3	3	6	20
11- Questioni Agenzia del Territorio	0	7	7	2	5	7	0
12- Questioni Agenzia del Demanio	0	1	1	0	0	0	1
13- Varie	53	67	120	8	63	71	49
14- Pareri mancato o irregolare funzionamento uffici	0	21	21				0
TOTALI	534	527 + 21 irr. funz. uffici	1061 + 21 irr. funz uffici	220	366	586	475

Va evidenziato che in alcuni casi il Garante ha ritenuto opportuno coinvolgere nella problematica gli Organi Centrali dell'Agenzia delle Entrate e del Dipartimento Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In altri casi, di particolarissimo rilievo tecnico-giuridico, poi, il Garante ha chiesto l'attivazione dell'autotutela da parte dell'Ufficio interessato e, in presenza di diniego, ha interessato la Direzione Regionale.

Si tratta più precisamente di questioni che, come si diceva prima, sono di particolarissimo rilievo tecnico-giuridico e, pertanto, vengono appresso indicate, in modo estremamente sintetico, affinché possano essere seguite e monitorate in attesa di eventuale giurisprudenza che sia in linea con l'interpretazione del Garante del Contribuente per la Sicilia

- 1) Emendabilità della dichiarazione oltre il termine previsto dal comma 8 bis dell'art.2 del D.P.R. 322/98.
- 2) Diniego rimborso IVA per intervenuta decadenza in mancanza del modello del "vecchio" modello VR.
- 3) "Dies a quo" del termine di presentazione della domanda di rimborso ex artt.37 e 38 del D.P.R.602/73.
- 4) Applicabilità o meno dell'IVA sulla TIA
- 5) Sospensione rimborso IVA in presenza di accertamento per altro tributo con sentenza di primo grado favorevole al contribuente
- 6) Autotutela - Discrezionalità ed interesse pubblico
- 7) Decadenza dilazione di pagamento
- 8) Accertamenti subito esecutivi
- 9) Reclamo e mediazione
- 10) IRAP professionisti e concetto di "distinta organizzazione"
- 11) Conseguenze riporto credito IVA da dichiarazione omessa (circ. 34/2012), principalmente sul piano sanzionatorio
- 12) Rateizzazione e mantenimento misure cautelari accese prima della concessione della dilazione

- 13) Rimborso imposta di bollo pagata attraverso l'acquisto del contrassegno presso l'intermediario
- 14) Condizioni rimborso IVA infrannuale (beni ammortizzabili "acquistati" oppure quelli "registrati" nel periodo)
- 15) Rimborso IVA in caso di acquisto di impianto fotovoltaico installato su terreno in affitto
- 16) Prova testimoniale surrettiziamente inserita nel procedimento tributario
- 17) Termine iniziale per il rimborso ex artt.37 e 38 DPR 600 in caso di sopravvenuto provvedimento legislativo o giudiziale (Sisma '90 e rimborsi IRPEF 50% "incentivo all'esodo")
- 18) Durata garanzia rimborsi IVA (di durata non superiore al periodo che manca allo scadere dei termini per l'accertamento anche quando il credito IVA che costituisce "riporto" proveniente da una annualità ormai scaduta)
- 19) Valore determinato a seguito di conciliazione giudiziale (atto conclusivo del procedimento dei accertamento tributario oppure atto transattivo)
- 20) Notifica omessa nei confronti di un coobbligato. Applicabilità o meno del principio di solidarietà passiva solo al fine di ritenere comunque l'atto portato a legale conoscenza del contribuente al quale la notifica non è stata effettuata
- 21) TARSU – Esenzione per immobili non produttivi di rifiuti – Mancanza della dichiarazione ex art.70 D.Leg/vo 507/93.
- 22) Ritardi Rimborsi IRAP 10%
- 23) Legittimità o meno del comportamento dell'Ufficio il quale, applicando la disposizione di cui al 4[^] comma dell'art.32 del D.P.R.600/73, non tiene conto di documenti, esibiti in ritardo rispetto al termine assegnato per la presentazione e che dimostrano l'assoluta regolarità della condotta del contribuente.
- 24) Abbandono delle sanzioni in caso di violazioni commesse per fatti addebitabili a terzi (il consulente) denunciati all'Autorità Giudiziaria

(applicazione dell'articolo unico della Legge 423/95, oppure dell'art.6, c.3, del D.leg/vo 472/94, di più ampia portata).

25) Imposta di registro - Tassazione contratto enunciato in un decreto ingiuntivo (possibilità o meno di considerare la sola citazione della fattura come enunciazione implicita di un contratto di compravendita)

26) Imposta di registro Atti giudiziari - Solidarietà di tutte le parti in causa. (possibilità di estendere la responsabilità solidale a tutte le parti interessate dal provvedimento giudiziario, anche nel caso di più provvedimenti dispositivi contenuti nello stesso atto giudiziario e coinvolgendo pure soggetti destinatari degli effetti di un provvedimento che non li riguarda)

27) IVA - Cessione occasionale, presso stand messi a disposizione dal Comune, di prodotti di modico valore realizzati dallo stesso cedente (obbligo di rilascio scontrino fiscale ed esistenza o meno del presupposto soggettivo per l'applicazione dell'imposta)

28) II.DD. - Rilevazione del costo in caso di acquisto di merci all'estero (beni viaggianti). Possibilità o meno di tener conto, ai fini dell'individuazione dell'anno di competenza della data dell'imbarco della merce, oppure della data di ricezione (unitamente alla relativa "polizza di carico").

<<<<000>>>>

CONCLUSIONI

Per concludere, nel ritenere esaustiva l'esposizione fin qui svolta - opportunamente supportata dalle relazioni semestrali - in ordine alle attività sviluppate in Sicilia, lo Scrivente intende apportare, per quanto possibile, ulteriore vigore ai propositi di rivalutare l'Istituzione secondo le aspettative più volte evidenziate, auspicando :

- a) una riforma legislativa che, nonostante le recenti disposizioni negative per il Garante, attribuisca a quest'Organo il ruolo che gli compete come presidio ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente, favorendo il corretto rapporto tra Amministrazione Finanziaria e Cittadini e contribuendo, in tal modo, al raggiungimento dell'obiettivo fondamentale costituito dalla percezione dei tributi nell'assoluto rispetto dell'art.53 della Costituzione

- b) un lavoro sinergico tra tutti i Garanti del Contribuente, ritenendo che, ferma restando l'assoluta autonomia di ciascuno, la "circularizzazione" delle idee costituisca una procedura fondamentale per attribuire maggiore forza all'azione del Garante del Contribuente e maggiore conoscenza da parte dei cittadini potenziali utenti.

Palermo, 17 Gennaio 2014

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER LA SICILIA
Prof. Dott. Salvatore Forastieri

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, del D.Leg.vo 39/93. Nota ai sensi dell'art.6, c.2, della legge 412/91.